ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DI ALCUNI RUOLI DEL PERSONALE DELLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 5

Posti in soprannumero ed aggiunti in talune tabelle dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Dalla data del provvedimento di nomina dei vincitori dei concorsi previsti dai precedenti articoli 3, lettera b) e 4, lettera b) in corrispondenza delle unita' di personale eventualmente eccedente la dotazione organica complessiva di ciascuna tabella XII e XIII, di cui all'allegato B alla presente legge, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche di segretario e di revisore tecnico rispettivamente delle tabelle IV e X dello stesso allegato B. Qualora, alla predetta data, nelle qualifiche inferiori a quella terminale delle suindicate tabelle XII e XIII venga a risultare personale in soprannumero, si applicano le disposizioni contenute nel primo comma dello articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; i relativi aumenti di posti saranno fissati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione. Tali aumenti verranno riassorbiti in ragione della meta' delle vacanze future, a partire dalla qualifica meno elevata; i posti risultanti in soprannumero alla stessa data del provvedimento di nomina dei vincitori dei concorsi di cui al precedente comma nella qualifica terminale e intermedia delle tabelle XII e XIII saranno riassorbiti soltanto con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la loro promozione alla qualifica superiore. In dipendenza dell'aumento di posti apportato, ai sensi del precedente comma, nella qualifica terminale e in quella intermedia della tabella XIII, con decorrenza 1 gennaio 1975, o dalla data del provvedimento di nomina dei vincitori del concorso previsto dal precedente articolo 3 lettera b), se successiva al 1 gennaio 1975, e' reso indisponibile ai soli fini della progressione in carriera, rispettivamente, nella qualifica terminale, e nella qualifica intermedia della tabella X un numero di posti pari al settanta per cento dell'aumento stesso. Per ogni posto di aumento riassorbito nella tabella XIII ai sensi dello stesso precedente comma, si rendono disponibili altrettanti corrispondenti posti gia' indisponibili nella tabella X. Ai fini dell'applicazione del primo comma nonche' del secondo comma del presente articolo, limitatamente, per questo ultimo, alla determinazione del soprannumero nella qualifica iniziale della tabella XII, la dotazione organica e la consistenza del personale di tale tabella si considerano cumulativamente con quelle della tabella XI stabilita dall'articolo 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Versione in vigore dal 8 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Estremi	Legge 29 novembre 1973, n. 809
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adeguamento-delle-dotazioni-organiche-di-alcuni-ruoli-del-personale/art-5-posti-in-soprannumero-ed-aggiunti-in-talune-tabelle-dell-azienda-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it